ALLEGATO alla nota

**Art. 1** - DECRETO 4 febbraio 2022 - Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalità agile. MINISTERO DELLA SALUTE

 1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

 a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

 a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

 trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

 trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

 attesa di trapianto d'organo;

 terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

 patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

 immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

 immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);

 dialisi e insufficienza renale cronica grave;

 pregressa splenectomia;

 sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

 a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:

 cardiopatia ischemica;

 fibrillazione atriale;

 scompenso cardiaco;

 ictus;

 diabete mellito;

 bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

 epatite cronica;

 obesita';

 b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

 eta' >60 anni;

condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

 2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma e' certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.